PROT. N. 786
29 GIU 2021
ATTI PERSONALE

Proroga Accordo inerente l'estensione delle modalità di fruizione dei congedi parentali su base oraria presente nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (approvato il 21 maggio 2018) ai dipendenti assunti con il Contratto Collettivo Nazionale per la Formazione Professionale

preso atto:

a) di quanto stabilito dall'Accordo siglato in data 26/02/2019 con scadenza 30/06/2021
b) della mancanza di aggiornamenti normativi in materia dal 2019 ad oggi
c) di quanto previsto dall'art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
d) dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (approvato il 21 maggio 2018) - art. 43 "Congedi dei genitori" ed in particolare il punto 8 che stabilisce che *"...i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, sia a tempo pieno che parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art. 32..."* del sopra citato D.Lgs 151/2001

tutto ciò premesso le Parti concordano che:

a) verificata l'applicazione delle modalità di fruizione presenti nell'accordo siglato il 26/02/2019 ed in essere fino al 30/06/2021

b) si intende continuare a fornire uno strumento per regolare le modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali consentendo una maggiore elasticità nella fruizione degli stessi, sia a beneficio dei lavoratori che di AFOL Como, finalizzata ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello dell'Agenzia

c) la fruizione oraria del congedo parentale, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge in materia, continuerà ad essere consentita secondo le modalità di seguito specificate:

   1) il congedo potrà essere usufruito sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale

   2) la fruizione della quota oraria giornaliera di congedo potrà avvenire solo ad inizio o fine mattinata o pomeriggio ed in ogni caso le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiore alle 5 ore giornaliere per i dipendenti a tempo pieno ed alle 3 ore giornaliere per i dipendenti a tempo parziale, salvo diverso accordo fra Agenzia e lavoratore

   3) resta naturalmente salva la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera giornata

   4) ai fini dell'esercizio di tale facoltà il genitore dovrà presentare all'Agenzia, con un preavviso non inferiore a 6 giorni di calendario, una richiesta scritta indicando la durata del periodo richiesto e la collocazione delle ore nelle giornate

   5) la paga oraria e giornaliera è calcolata secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento

6) Resta fermo che le parti si incontreranno in caso di eventuali variazioni da parte dell'INPS delle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo dei congedi parentali per valutarne gli effetti ai fini del presente accordo

7) Le parti si danno atto che la presente proroga continua ad avere natura sperimentale, con decorrenza dalla data odierna. Le Parti procederanno, entro il 30/06/2024, ad ulteriore verifica dell'applicazione dell'accordo.

8) Le Parti si danno atto che il presente Accordo cesserà di avere efficacia nell'ipotesi in cui intervenga una disciplina delle materie da parte della contrattazione collettiva nazionale.

Como, 29/06/2021

L'Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como (AFOL Como)

L'Amministratore Unico (Gatto Simone)

La Direttrice (Antonella Colombo)

Le RSU/RSA AFOL Como:

Sonia Carnini (CGIL ENTI LOCALI)

Valentina Orsucci (CGIL FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Domenico Vadalà (UIL ENTI LOCALI)

Alessandro Vitiello (CGIL FORMAZIONE PROFESSIONALE)